

STATUTO

BCC ENERGIA – Consorzio del Credito Cooperativo per i Servizi Energetici

Art. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1. È costituito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2602 e segg. cod. civ. il Consorzio con attività esterna denominato "BCC ENERGIA – Consorzio del Credito Cooperativo per i Servizi Energetici", per brevità "Consorzio BCC Energia".

Art. 2

SEDE E DURATA

2.1. Il Consorzio ha sede legale in Roma, all'indirizzo stabilito dall'Organo Amministrativo, e può istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici operativi e rappresentanze in Italia e all'estero.

2.2. La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dei Consorziati, assunta con le modalità di cui al presente Statuto.

Art. 3

OGGETTO E SCOPO

3.1. Il Consorzio ha lo scopo di ricercare le fonti di energia a miglior costo e prestazioni, di promuovere la stipulazione dei relativi contratti con i fornitori e di coordinare le politiche energetiche dei Consorziati al fine di migliorare le condizioni di fornitura, l'efficienza, lo sviluppo e la razionalizzazione energetica, fungendo da organismo di servizio. Esso viene costituito anche per le finalità di cui ai D.Lgs 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164 e successive integrazioni e modifiche. Per il raggiungimento dello scopo consortile il Consorzio potrà altresì utilizzare i diritti di interconnessione per l'assegnazione di energia estera e/o per l'assegnazione di energia proveniente da fonti rinnovabili e/o con l'utilizzo/vendita dell'energia autoprodotta e potrà anche ricercare in ambito nazionale e/o comunitario contributi o finanziamenti pubblici.

3.2. In particolare, il Consorzio ha ad oggetto:

- i. la ricerca di fornitori in grado di garantire la somministrazione di ogni forma di energia, risorse, prodotti, utilità o servizi, alle migliori condizioni di mercato o comunque a condizioni concorrenziali, per la promozione e la conclusione di contratti di fornitura in favore dei Consorziati con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria;
- ii. l'acquisto, l'approvvigionamento, la distribuzione, la ripartizione di fonti energetiche, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria, anche mediante la negoziazione di contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero alle migliori condizioni di mercato o comunque a condizioni concorrenziali;
- iii. la pianificazione, la gestione, il coordinamento, anche amministrativo, delle attività di cui sopra, nonché l'espletamento – in nome e per conto dei Consorziati - di tutte le incombenze derivanti dal rapporto con i Fornitori ed i Gestori della Rete Nazionale e Locale per la stipulazione, disdetta o modifica dei relativi contratti di energia elettrica e gas naturale nel pieno rispetto della disciplina legislativa e regolamentare di settore;

3.3. Le attività all'art. 3.2 ed in particolare la stipulazione, disdetta o modifica dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale vengono svolte dal Consorzio in nome e per conto dei Consorziati, con riferimento alle utenze di cui sono titolari.

3.4. Inoltre, il Consorzio, su specifico mandato di uno o più Consorziati, provvederà a:

- i. acquisto, approvvigionamento, distribuzione, ripartizione di ogni altra forma di energia, da fonti rinnovabili o assimilate o di prodotti energetici in genere, anche mediante la stipulazione e negoziazione di contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero alle migliori condizioni di mercato;
- ii. sviluppo e promozione di iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico ovvero di altri prodotti, utilità o servizi in favore dei Consorziati; prestazione di servizi, di assistenza e

- consulenza tecnica nelle materie attinenti, relative e connesse all'oggetto sociale ed in particolare per l'uso razionale dell'energia, per le fonti rinnovabili e per le procedure finalizzate all'ottenimento di agevolazioni;
- iii. sviluppo di studi sull'andamento dei mercati nazionali ed internazionali dei prodotti energetici e di progetti che, anche utilizzando soluzioni tecnologiche avanzate, siano rivolti alla riduzione dei costi e dei consumi; prestazione di attività di consulenza e di analisi dei consumi elettrici e termici dei Consorziati, in funzione di una migliore gestione tecnica ed economica dei consumi energetici.
 - iv. fornitura di servizi funzionali all'ottimizzazione e all'uso razionale dell'energia nell'attività di impresa (Energy Management) nonché prestazione di servizi energetici integrati aggiuntivi (controllo fatturazione, anomalie ecc.) non rientranti nei compiti di cui al precedente art. 3.2.;
 - v. espletamento – su specifico mandato dei Consorziati autoproduttori di energia elettrica - di tutte le incombenze connesse con la gestione (utilizzo o vendita) dell'energia autoprodotta ivi compresa l'eventuale stipulazione dei relativi contratti.
- 3.5.** Per il raggiungimento degli scopi consortili, il Consorzio potrà svolgere tutte le operazioni e tutti gli atti ritenuti utili o necessari dall'organo amministrativo coordinando la propria attività, ove occorra, con quella di altri organismi aventi il medesimo oggetto.
- 3.6.** Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi che precedono, il Consorzio può avvalersi della collaborazione di società, istituzioni ed enti di carattere pubblico e privato, nazionali ed internazionali, concludendo con essi apposite convenzioni e accordi.

Art. 4

CONSORZIATI

- 4.1.** Il numero dei Consorziati è illimitato, ma non può essere comunque inferiore a 3 (tre).
- 4.2.** Possono partecipare al Consorzio tutte le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali, oltre che le relative strutture associative, industriali e di servizio (di seguito per brevità "Credito Cooperativo"), nonché le imprese e le istituzioni e gli enti pubblici e privati che siano interessati all'oggetto sociale.

Art. 5

AMMISSIONE DEI NUOVI CONSORZIATI

- 5.1.** La domanda di ammissione al Consorzio deve essere indirizzata al Presidente del Consorzio e dovrà contenere, oltre all'esatta denominazione del richiedente, le generalità del suo legale rappresentante e l'attività svolta, la dichiarazione del richiedente di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli Organi del Consorzio, ivi incluso l'eventuale Regolamento Consortile e di accettarle nella loro integrità.
- 5.2.** La delibera di accoglimento o rigetto della domanda di ammissione è assunta dal Consiglio di Amministrazione che procede a informare il soggetto interessato con raccomandata con avviso di ricevimento. Il rifiuto di ammissione non deve essere motivato e non è soggetto a reclamo o a impugnativa.
- 5.3.** L'ammissione al Consorzio comporta l'accettazione incondizionata di tutte le norme, prescrizioni ed obbligazioni di cui al presente Statuto, nonché di quelle contenute nel Regolamento Consortile, ove adottato, e delle altre eventuali pattuizioni complementari e accessorie deliberate dagli Organi del Consorzio.
- 5.4.** La qualità di Consorziato si acquisisce ad ogni effetto con l'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'art. 2612, Il comma cod. civ., a condizione che il nuovo Consorziato abbia provveduto all'integrale versamento delle somme dovute ai sensi del successivo art. 6 entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione.
- 5.5.** Della avvenuta ammissione di nuovi Consorziati il Consiglio di Amministrazione ne informa l'Assemblea alla prima riunione utile. L'ingresso di nuovi Consorziati non costituisce modifica dello Statuto.

Art. 6

OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

- 6.1.** Ogni Consorziato assume i seguenti obblighi:
- a. Il versamento della quota di ammissione pari ad Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00). L'entità della quota stessa potrà essere modificata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

- b. Il versamento del contributo annuale per far fronte alle spese di gestione ordinaria e connesse alla rinegoziazione delle condizioni di fornitura dell'energia elettrica (di seguito per brevità, "spese di funzionamento e di gestione"). Sono tenuti a tale contribuzione i Consorziati titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per i quali, il Consorzio, abbia sottoscritto il relativo contratto di fornitura, in esecuzione del mandato di cui al precedente articolo 3.3.. L'entità di detto contributo è determinata dal Consiglio di Amministrazione per ciascun consorziato in funzione del consumo elettrico annuo relativo agli ultimi dodici mesi di cui siano disponibili i dati di consumo.
 - c. Il versamento di eventuali contributi straordinari, decisi dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, qualora il Fondo Consortile si rivelasse inadeguato per le iniziative intraprese.
 - d. Il versamento delle somme dovute a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Consorzio in esecuzione di specifici mandati affidati e/o prestazioni, comunque rientranti nell'ambito dell'oggetto sociale, richieste in proprio da uno o più Consorziati e di cui gli stessi abbiano beneficiato. In tal caso al versamento sono tenuti i soli richiedenti e/o beneficiari.
- 6.2.** I Consorziati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e si impegnano a cooperare per il raggiungimento dei fini consortili obbligandosi a non esercitare attività contrastanti con lo scopo consortile.
- 6.3.** Per tutta la durata del Consorzio, fatta salva la previsione di cui all'art. 2610 cod. civ., i Consorziati non possono cedere a terzi, in tutto o in parte, la loro quota.
- 6.4.** Resta esplicitamente esclusa la possibilità di recedere dal Consorzio nei primi dodici mesi dalla sua costituzione per i Fondatori, ovvero dalla data di assunzione della qualità di Consorziato per i nuovi Consorziati.
- 6.5.** In ipotesi di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo il Consiglio di Amministrazione può deliberare, tenuto conto della gravità dell'inadempimento, l'irrogazione di una o più delle seguenti sanzioni:
- 1 richiamo scritto;
 - 2 sospensione, per un periodo massimo di un anno, dalla partecipazione ai lavori degli Organi sociali del Consorzio fermo restando per il Consorziato l'obbligo di adempimento dei doveri di cui al presente articolo;
 - 3 esclusione.

Art. 7

RECESSO-ESCLUSIONE

- 7.1.** La qualità di Consorziato si perde per recesso o esclusione.
- 7.2.** Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6.4, ciascun Consorziato può recedere dal Consorzio mediante comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno 6 mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.
- 7.3.** Il Consiglio di Amministrazione prende atto del recesso con apposita delibera previa verifica dell'effettiva estinzione di tutte le obbligazioni assunte dal recedente nei confronti del Consorzio.
- 7.4.** L'esclusione di un Consorziato può aver luogo per le seguenti cause:
- 1 inadempimento agli obblighi statutari e, in particolare, mancato pagamento dei contributi di cui al precedente art. 6;
 - 2 cessazione, messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali o amministrazione controllata del Consorziato;
 - 3 inottemperanza alle deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio,
 - 4 svolgimento di attività o compimento di azioni che possono recare danno al Consorzio.
- 7.5.** L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è comunicata al Consorziato escluso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 7.6.** Il recesso così come l'esclusione saranno efficaci dalla data di iscrizione della relativa delibera nel Registro delle imprese ex art. 2612 cod. civ.
- 7.7.** I Consorziati receduti o esclusi e gli aventi causa dai Consorziati sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi e nei limiti indicati dall'art. 2615 cod. civ., per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi o il loro dante causa hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate fino alla stessa data e sono comunque tenuti al pagamento integrale della quota annua di gestione.

7.8. Il Consorziato ha invece l'obbligo di restituire tutti i beni e/o documenti di cui sia in possesso e quanto altro in genere possa riferirsi al Consorzio e alle attività del Consorzio medesimo o attribuito in concessione dal Consorzio che ne è il proprietario.

Art. 8

FONDO CONSORTILE

8.1. Il fondo consortile è costituito inizialmente dalle quote di partecipazione dei Consorziati, in ragione di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) ciascuno. Le quote di partecipazione al Consorzio sono paritetiche per ciascun Consorziato.

8.2. Il fondo verrà incrementato con:

- i. le quote di ammissione dei Consorziati che aderiscono successivamente al Consorzio.
- ii. i beni acquistati;
- iii. i contributi annuali per le spese di funzionamento e di gestione;
- iv. i contributi ed eventuali altri conferimenti da chiunque effettuati a titolo di liberalità per il conseguimento delle finalità consortili;
- v. i contributi straordinari di cui al precedente art.6.1., lettera c;
- vi. da altri cespiti, attività, sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali di cui l'Assemblea delibera l'acquisizione e/o imputazione al fondo stesso.

8.3. Per tutta la durata del Consorzio i Consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo né i loro creditori particolari potranno far valere su di esso i propri diritti di credito in conformità all'art. 2614 cod. civ..

8.4. In conformità all'art. 2615 cod. civ. per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi creditori possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile; per le obbligazioni assunte dagli Organi Consortili per conto dei singoli Consorziati questi ultimi rispondono solidalmente col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i Consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

ART. 9

ORGANI CONSORTILI

9.1. Sono Organi Consortili:

- 1 l'Assemblea;
- 2 il Consiglio di Amministrazione;
- 3 il Presidente;
- 4 il Direttore;
- 5 il Collegio dei revisori dei conti ove nominato.

Art. 10

ASSEMBLEA

10.1. L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati e ciascuno di essi ha diritto ad un voto.

10.2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Consorziati.

10.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente, presso la sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno da un terzo dei Consorziati.

10.4. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, da spediti ai Consorziati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza l'avviso può essere inviato anche 5 giorni prima della riunione.

10.5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione della data e dell'ora stabilita e del luogo in cui si svolgerà la riunione.

10.6. I Consorziati possono partecipare all'Assemblea a mezzo del legale rappresentante o di persona da questi delegata.

Nessun Consorziato può tuttavia essere portatore di più di dieci deleghe.

10.7. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o audiovideo collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione, visionare documenti e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione, partecipare simultaneamente alla votazione.

Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

10.8. Salvo diversa disposizione dell'Assemblea, non può esercitare il diritto di voto il Consorziato resosi inadempiente agli obblighi consortili.

10.9. Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consorziati. L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Consorziati presenti. L'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consorziati presenti o regolarmente rappresentati. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei Consorziati. L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita se è presente almeno un terzo dei Consorziati e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consorziati presenti o regolarmente rappresentati in Assemblea.

10.10. L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) direttive generali per l'attività del Consorzio;
- b) definizione dei diritti e degli obblighi dei Consorziati;
- c) approvazione del bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- d) nomina del Presidente;
- e) determinazione degli eventuali compensi del Presidente, del Vice Presidente, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Direttore;
- f) emanazione delle direttive al Consiglio di Amministrazione per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;
- g) approvazione dei Regolamenti Consortili e le sue modificazioni;
- h) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero
- i) affidamento delle attività di controllo al Collegio dei Revisori dei Conti e relativa nomina dei componenti il Collegio;
- j) modifica dell'entità della quota di ammissione per i nuovi Consorziati;
- k) ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio o dai Consorziati.

10.11. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) modificazioni dello Statuto;
- b) proroga del Consorzio oltre il termine di durata di cui all'art. 2;
- c) trasformazione;
- d) contributi straordinari, su proposta del Consiglio di Amministrazione, qualora il Fondo Consortile si rivelasse inadeguato per le iniziative intraprese;
- e) scioglimento del Consorzio e determinazione delle norme per la liquidazione anche anticipatamente rispetto alla scadenza fissata al precedente art. 2., e ciò in deroga all'art. 2611, n° 3, cod. civ.;
- f) nomina dei liquidatori e la definizione dei loro poteri.
- g) eventuale reintegrazione del Fondo Consortile.

Art. 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1. L'amministrazione del Consorzio è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, di cui almeno un terzo (1/3), fra cui il Presidente, nominati su designazione dei consorziati del Credito Cooperativo.

11.2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ove nominato, o dal Consigliere più anziano. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal

Presidente e si riunisce ogniqualvolta lo stesso lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta anche uno solo dei suoi componenti.

11.3. La convocazione sarà fatta con lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, da inviare almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun consigliere. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

11.4. Ferme restando le modalità di convocazione di cui al comma precedente, è ammessa la possibilità per i membri del Consiglio di Amministrazione di intervenire alle adunanze mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione, visionare documenti e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione, partecipare simultaneamente alla votazione. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

11.5. Ogni consigliere ha diritto ad un voto. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del consiglio ed il medesimo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.6. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento dello scopo consortile e delibera su tutte le materie che non siano riservate per legge o per Statuto alla competenza di altri organi. Il Consiglio può delegare al Presidente ovvero ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri.

11.7. I Consiglieri, incluso il Presidente, restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso del triennio vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri rimasti in carica, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ove nominato, e nel rispetto delle previsioni di cui al comma precedente. I componenti così nominati restano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

11.8. Il Consiglio di Amministrazione:

- a. determina la politica di gestione ed amministrazione del Consorzio, esercitando anche la necessaria attività di vigilanza sui Consorziati al fine del miglior svolgimento dell'attività consortile;
- b. delibera in ordine alle modalità, anche economiche, di fruizione dei servizi del Consorzio da parte dei Consorziati e dei terzi e dei corrispettivi da applicare;
- c. provvede alla gestione del fondo consortile ed al compimento di tutte le operazioni, atti, negozi, convenzioni o accordi necessari al raggiungimento degli scopi consortili;
- d. predisporre i Regolamenti Consortili da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. propone all'Assemblea eventuali modifiche dell'entità delle quote di ammissione al Fondo;
- f. propone all'Assemblea di deliberare in merito alla richiesta ai Consorziati di eventuali contributi straordinari, qualora il Fondo Consortile si rivelasse inadeguato per le iniziative intraprese;
- g. predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h. determina la quota di partecipazione alle spese di funzionamento e di gestione;
- i. nomina il direttore, su designazione del Consorziato BIT S.p.A., determinandone i poteri e le attribuzioni, provvedendo altresì alla sua revoca;
- j. può nominare il Vice Presidente e provvedere alla sua revoca;
- k. può nominare e revocare un segretario;
- l. prende atto del recesso da parte dei Consorziati;
- m. delibera in merito all'assunzione ed al licenziamento del personale del Consorzio previa determinazione degli organici e degli emolumenti;
- n. nomina commissioni tecniche per particolari scopi ed attività;
- o. delibera sulle eventuali azioni davanti ad ogni Autorità;

11.9. Il Consiglio di Amministrazione, in deroga a quanto stabilito al precedente punto 11.5, delibera a maggioranza dei Consiglieri in carica sulle seguenti materie:

- a. ammissione di nuovi Consorziati ed esclusione dei Consorziati;
- b. irrogazione di eventuali sanzioni per violazioni degli obblighi da parte dei Consorziati;
- c. variazione dell'ufficio all'interno del medesimo comune;

- d. istituzione e soppressione di sedi secondarie, uffici operativi e rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 12

PRESIDENTE

12.1. Il Presidente, nominato dall'Assemblea su designazione dei consorziati, è il legale rappresentante del Consorzio di fronte ai terzi, agisce e resiste in giudizio ed ha la firma sociale.

12.2. Il Presidente:

- a) convoca e presiede le Assemblee dei Consorziati e le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) provvede alla nomina del segretario dell'Assemblea.
- c) provvede al deposito del bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 2615-bis cod. civ..
- d) provvede a tutti i necessari adempimenti pubblicitari e di legge;
- e) esegue gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- f) vigila sulla regolare tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio;
- g) vigila sull'operato di quei soggetti qualificati a cui vengono affidati compiti di gestione del Consorzio sotto il profilo tecnico amministrativo;
- h) firma la corrispondenza, i mandati di pagamento, i contratti e gli impegni, i documenti fiscali;
- i) rilascia quietanze liberatorie delle somme di denaro, da chiunque e a qualsiasi titolo, versate al Consorzio;
- j) nomina avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio è parte;

12.3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, ove nominato, la cui firma fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

12.4. Nel caso di assenza, impedimento o dimissioni del Vice Presidente, il Consigliere più anziano subentrerà nelle funzioni di Vice Presidente.

12.5. In ogni caso il Presidente, il Vice Presidente, ove nominato, ed il Consigliere subentrante cesseranno dalla carica alla scadenza prevista per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

13.1. Se nominato dall'Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti anche fra non Consorziati, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

13.2. Il Collegio deve controllare l'amministrazione del Consorzio, vigilare sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità consortile.

13.3. In ipotesi di mancata nomina del Collegio dei Revisori dei Conti da parte dell'Assemblea, le relative funzioni ed attribuzione sono assunte dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO - UTILI

14.1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone, in conformità all'art. 2615 bis cod. civ., il Bilancio da presentare all'Assemblea per l'approvazione. Il deposito del Bilancio è effettuato ai sensi di legge.

Art. 15

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO

15.1. Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 cod. civ.. In caso di scioglimento troveranno applicazione le norme per la liquidazione delle società di capitali.

15.2. Il Consorzio può essere sciolto, oltre che per le cause previste dalla legge, anche nell'ipotesi che il numero dei Consorziati si riduca in modo tale da rendere impossibile il rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal presente Statuto o il conseguimento dell'oggetto consortile.

15.3. In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Compiuta la liquidazione, realizzate le attività ed estinte le passività, i liquidatori redigeranno un bilancio finale e ripartiranno eventuali residui attivi in proporzione alle rispettive quote.

Art. 16
ARBITRATO

16.1. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, salvo quelle che prevedono l'intervento del Pubblico Ministero, saranno risolte, indipendentemente dal numero delle parti, da un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati direttamente dalla Camera Arbitrale di Roma, il cui Regolamento per Arbitrato Nazionale le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

16.2. Le Parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri, che sin d'ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale.

Art. 17
RISERVATEZZA E DATI PERSONALI

17.1. Con l'adesione al Consorzio, il Consorziato:

- i. autorizza espressamente il Consorzio, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, ad acquisire in nome e per conto proprio i dati personali afferenti ai rapporti posti in essere con Enti o Società per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- ii. autorizza il Consorzio a trattare ed a comunicare i dati personali raccolti ed elaborati nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari per il perseguimento delle finalità statutarie;
- iii. si impegna, fatto salvo quanto precedentemente previsto, a mantenere e a far mantenere la più assoluta riservatezza su ogni informazione che, in dipendenza dall'adesione al Consorzio, viene direttamente od indirettamente a conoscenza;
- iv. si obbliga, salvo preventivo consenso scritto da parte del Presidente del Consorzio, a non pubblicare o comunque a non diffondere qualsiasi tipo di documentazione o notizia di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'adesione al Consorzio medesimo.

Art. 18
DISPOSIZIONI GENERALI

18.1. Per quanto non previsto nel presente Statuto e nell'atto costitutivo, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile, alle norme ed ai regolamenti vigenti in materia.